



Determinazione n. 325 del 29/03/2022

OGGETTO: COMUNE DI MONTEFELCINO - PROVVEDIMENTO FINALE - VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS SEMPLIFICATA AI SENSI DEL PARAGRAFO A3, COMMA 5, DGR 1647/2019 - VARIANTE PARZIALE, NON SOSTANZIALE, AL P.R.G. VIGENTE RELATIVA AL CENSIMENTO DEGLI EDIFICI RURALI E ALL'INDIVIDUAZIONE DEGLI EDIFICI DI VALORE STORICO E ARCHITETTONICO.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 6 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA -
EDILIZIA SCOLASTICA - GESTIONE RISERVA NATURALE STATALE "GOLA DEL FURLO"
BARTOLI MAURIZIO**

VISTO il D.Lgs. 152/2006, concernente le norme in materia ambientale e nella parte seconda recante le disposizioni relative alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

VISTA la L.R. n. 6 del 12 giugno 2007, Capo II, concernente la disciplina della procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

VISTA la D.G.R. n.1647 del 23/12/2019, con la quale sono state approvate le nuove linee guida regionali per la valutazione ambientale strategica, che hanno revocato le precedenti, di cui alla D.G.R. 1813/2019;

VISTO il Documento di indirizzo per la VAS, emanato dalla Regione Marche con Decreto n. 13 del 17 gennaio 2019;

VISTA la L.R. n. 34 del 5 agosto 1992, concernente le norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio;

VISTO l'articolo 15 della L.R. n. 13/1990, concernente il censimento dei fabbricati rurali e degli edifici di valore storico e architettonico;

VISTA la L. 241/1990, concernente le norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTA l'istanza presentata dal Comune di Montefelcino in qualità di autorità procedente, acquisita al protocollo di questa Amministrazione Provinciale con nn. 4592 e 4594 del 14/02/2022, per l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS semplificata, ai sensi paragrafo A.3, del comma 5, della D.G.R. 1647/2019, inerente la variante parziale, non sostanziale, al P.R.G. vigente relativa al censimento degli edifici rurali e all'individuazione degli edifici di valore storico e architettonico;

Determinazione n. 325 del 29/03/2022

EVIDENZIATO che in base a quanto stabilito dall'art. 19 della L.R. 6/07, l'autorità competente per il procedimento in oggetto è la Provincia di Pesaro e Urbino, rappresentata dallo scrivente Servizio 6 *Pianificazione Territoriale - Urbanistica - Edilizia Scolastica - Gestione Riserva Naturale Statale "Gola del Furlo"*;

VISTO il parere istruttorio prot. 10026 del 29/03/2022, a firma della responsabile della P.O. 6.3 Arch. Marzia Di Fazio, che si allega come parte integrante e sostanziale alla presente determinazione;

RITENUTO di condividere completamente e di assumere quale proprio il suddetto parere;

VISTO il contributo espresso con nota prot. n. 3011 del 17/03/2022 dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche, individuata quale soggetto competente in materia ambientale (SCA) da consultare nella procedura di verifica di assoggettabilità a VAS semplificata in oggetto, acquisito agli atti di questa Amministrazione con prot. 8766 del 17/03/2022 e allegato come parte integrante e sostanziale al suddetto parere istruttorio;

EVIDENZIATO che il sottoscritto non si trova in situazioni di conflitto di interesse anche potenziale nei confronti dei destinatari del presente atto, così come previsto dall'art. 6-bis della L. 241/1990;

ACCERTATO che la responsabile della P.O. 6.3, Arch. Marzia Di Fazio, non si trova in situazioni di conflitto di interesse anche potenziale nei confronti dei destinatari del presente atto, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990, così come dichiarato nel parere istruttorio allegato alla presente determinazione;

VISTO l'art. 19 della L.R. n. 06/07;

VISTO l'art. 6 della legge n. 241/90;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", ed in particolare:

- l'articolo 107 concernente le funzioni e le responsabilità dei Dirigenti;
- l'articolo 147 bis in ordine al controllo preventivo di regolarità amministrativa;

VISTO l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, come introdotto dall'art. 3 comma 1 del Decreto Legge 10.10.2012, n. 174.

D E T E R M I N A

- 1) DI ESCLUDERE DALLA PROCEDURA DI VAS, ai sensi del paragrafo A.3, comma 5, della D.G.R. 1647/2019, la variante parziale, non sostanziale, al P.R.G. vigente del Comune di MONTEFELCINO, relativa al censimento degli edifici rurali e all'individuazione degli edifici di valore storico e architettonico, per le motivazioni espresse nel parere istruttorio prot. 10026 del 29/03/2022, allegato come parte integrante e sostanziale alla presente determinazione;
- 2) DI EVIDENZIARE che:
 - a) nelle delibere di adozione e approvazione della variante si dovrà dare atto di tale esclusione;
 - b) qualora in sede di adozione della variante in oggetto venissero introdotte modifiche conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni, il Servizio scrivente, nell'ambito delle competenze previste

Determinazione n. 325 del 29/03/2022

dalla L.R. 34/92, si riserva di valutare la conformità delle variazioni apportate rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità in forma semplificata.

- 3) DI TRASMETTERE la presente determinazione al Comune di MONTEFELCINO;
- 4) DI TRASMETTERE la presente determinazione alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche, per opportuna conoscenza, in qualità di soggetto competente in materia ambientale (SCA) coinvolto nel procedimento;
- 5) DI PROVVEDERE alla pubblicazione in forma integrale del presente Provvedimento Dirigenziale sull'Albo Pretorio on-line dell'Ente e di inserirlo altresì ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2013 n. 33, nell'elenco dei provvedimenti Dirigenziali pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente" dell'Ente;
- 6) DI RAPPRESENTARE che il presente provvedimento non sostituisce in alcun modo ulteriori pareri od atti di assenso comunque denominati di competenza di questa o altre Amministrazioni, facendo salvi eventuali diritti di terzi;
- 7) DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.
- 8) DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5, 1° comma, della legge 241/90 è l'Arch. Marzia Di Fazio, titolare della P.O. 6.3 "Urbanistica - VAS", e che la documentazione concernente la presente fattispecie può essere visionata presso lo scrivente Servizio.
- 9) DI RAPPRESENTARE, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. 241/1990, che avverso il presente atto è possibile, ai sensi dell'art. 29 del Codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. n. 104/2010, proporre, innanzi al TAR Marche, nel termine di decadenza di sessanta giorni, azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere; contro il medesimo atto è ammessa altresì, entro centoventi giorni, la presentazione del ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971.

Il Dirigente
BARTOLI MAURIZIO
sottoscritto con firma digitale

MDF\lg – R:\Uzone\URBA\01-6-97\141URBA\1421VAS\22vas\22MN40104.doc

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

OGGETTO: COMUNE DI MONTEFELCINO - PROVVEDIMENTO FINALE - VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS SEMPLIFICATA AI SENSI DEL PARAGRAFO A3, COMMA 5, DGR 1647/2019 - VARIANTE PARZIALE, NON SOSTANZIALE, AL P.R.G. VIGENTE RELATIVA AL CENSIMENTO DEGLI EDIFICI RURALI E ALL'INDIVIDUAZIONE DEGLI EDIFICI DI VALORE STORICO E ARCHITETTONICO.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 527 / 2022

Ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di determinazione, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Pesaro, li 29/03/2022

Il Dirigente
BARTOLI MAURIZIO
sottoscritto con firma elettronica

Dichiarazione da sottoscrivere in caso di rilascio di copia cartacea

Il sottoscritto.....in qualità di. funzionario/P.O./Dirigente della Provincia di Pesaro e Urbino ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23 del D.Lgs. 82/2005, che la presente copia cartacea è conforme all'originale della determinazione n..... delfirmata digitalmente comprensiva di n..... allegati, e consta di n.....pagine complessive, documenti tutti conservati presso questo Ente ai sensi di legge. Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge

Pesaro, ___ / ___ / ___

TIMBRO

Firma _____ --



Prot. n.

Pesaro, 29/03/2022

Class. 009-7 F.10/2022

Cod. Proc. VS22MN401

OGGETTO: COMUNE DI MONTEFELCINO - VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS SEMPLIFICATA AI SENSI DEL PARAGRAFO A3, COMMA 5, DGR 1647/2019 - VARIANTE PARZIALE, NON SOSTANZIALE, AL P.R.G. VIGENTE RELATIVA AL CENSIMENTO DEGLI EDIFICI RURALI E ALL'INDIVIDUAZIONE DEGLI EDIFICI DI VALORE STORICO E ARCHITETTONICO.

PARERE ISTRUTTORIO

1. PREMESSA

Le linee guida regionali per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), approvate con DGR Marche n. 1647 del 23/12/2019, prevedono una procedura semplificata della verifica di assoggettabilità a VAS, di cui all'art. 12 del D.Lgs. 152/06, per i casi di varianti agli strumenti urbanistici generali, di piani attuativi e loro varianti, che non determinano incremento del carico urbanistico, che non contemplano trasferimento di capacità edificatoria in aree diverse e non contengono opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale o a Valutazione di Incidenza, secondo le modalità stabilite al comma 5, paragrafo A.3 delle citate linee guida.

Il Comune di Montefelcino, con nota prot. 888 del 14/02/2022, acquisita agli atti con prot. n. 4592 e n. 4594 del 14/02/2022, ha trasmesso a questa Amministrazione Provinciale la richiesta per l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità in forma semplificata riguardante la variante parziale, non sostanziale, al P.R.G. vigente relativa al censimento degli edifici rurali e all'individuazione degli edifici di valore storico e architettonico.

La documentazione acquisita agli atti è la seguente:

- Richiesta Comune di avvio verifica di assoggettabilità in forma semplificata;
- "Rapporto Preliminare di screening semplificato";
- Allegato del "Rapporto Preliminare di screening semplificato", (modulo predisposto dalla Regione Marche con il Documento di indirizzo per la VAS, approvato dalla Regione Marche con Decreto n. 13 del 17 gennaio 2019);
- Elaborati della Variante:
 1. R1 RELAZIONE ILLUSTRATIVA
 2. R2 STRALCIO N.T.A. (VARIANTE)
 3. R3 STRALCIO N.T.A. – TESTO COMPARATO
 4. R4 ALLEGATO "A" - ELENCO EDIFICI DI VALORE STORICO E ARCHITETTONICO



5. R5 ALLEGATO "B" - SCHEDE EDIFICI DI VALORE STORICO E ARCHITETTONICO 1/3
6. R5 ALLEGATO "B" - SCHEDE EDIFICI DI VALORE STORICO E ARCHITETTONICO 2/3
7. R5 ALLEGATO "B" - SCHEDE EDIFICI DI VALORE STORICO E ARCHITETTONICO 3/3
8. Tav 1 PLANIMETRIA CON INDIVIDUAZIONE EDIFICI CENSITI scala 1:10000
9. Tav 2 PLANIMETRIA CON INDIVIDUAZIONE EDIFICI DI VALORE STORICO E ARCHITETTONICO scala 1:10000

Questa Amministrazione Provinciale, con nota prot. 5048 del 16/02/2022, ha comunicato l'avvio del procedimento.

Questo Ufficio, con nota prot. 5155 del 17/02/2022, ha provveduto a richiedere il parere/contributo alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche, individuata quale soggetto competente in materia ambientale (SCA) da consultare nella procedura di verifica di assoggettabilità a VAS semplificata in oggetto.

Con prot. n. 3011 del 17/03/2022, acquisito agli atti di questa Amministrazione con prot. 8766 del 17/03/2022, il suddetto Ente ha espresso il proprio parere, allegato come parte integrante e sostanziale alla presente relazione istruttoria.

2. DESCRIZIONE DELLA VARIANTE

La presente VARIANTE PARZIALE al PRG del Comune di Montefelcino è stata predisposta al fine di individuare gli edifici di interesse storico e architettonico esistenti nelle zone agricole da sottoporre a particolare tutela, ai sensi dell'art. 15 della Legge Regionale n. 13/90 che stabilisce che:

2. (...) ciascun Comune, sentita la commissione edilizia comunale integrata ai sensi dell'articolo 4 della L.R. 21 agosto 1984, n. 24, compila un apposito elenco degli edifici nelle zone agricole che rivestono valore storico e architettonico anche secondo le indicazioni del Piano Paesistico Ambientale regionale di cui alla L.R. 8 giugno 1987, n. 26.

3. Per gli edifici iscritti nell'elenco, di cui al comma precedente, non è consentita la demolizione, ma soltanto il restauro conservativo.

Il Comune di Montefelcino ha effettuato negli anni 2015-2016 il Censimento degli edifici rurali esistenti al fine di individuare i fabbricati da sottoporre a particolare tutela ai sensi dell'art. 15 della Legge Regionale n. 13/90.

L'operazione del censimento dei fabbricati rurali del Comune di Montefelcino ha interessato un patrimonio edilizio costituito da 381 edifici in un territorio di circa 39 kmq.

I fabbricati sono stati censiti mediante una scheda elaborata sulla base della scheda-tipo regionale e provinciale che ha permesso di individuare per ogni fabbricato la posizione, la visibilità dalle strade, le sue caratteristiche tipologiche e costruttive verificando inoltre la presenza o meno del fabbricato nel Catasto Pontificio. Ogni scheda è completa di adeguata documentazione fotografica per una migliore comprensione delle caratteristiche edilizie degli edifici.



Si è così resa disponibile una banca dati completa sulla consistenza e le caratteristiche dell' edilizia rurale che ha permesso di porre particolare attenzione agli elementi di pregio e dei valori architettonici tipologici e testimoniali della realtà edilizia dei fabbricati rurali.

Sulla base delle schede e delle analisi compiute con il Censimento con la presente variante si è proceduto a identificare quegli edifici di interesse storico e architettonico per i quali non è consentita la demolizione ma soltanto interventi di restauro conservativo.

Complessivamente l'Elenco degli edifici di valore storico e architettonico (Allegato A) comprende 48 fabbricati, di cui:

- n. 3 edifici che rappresentano delle emergenze legate ad uso di tipo religioso in quanto si tratta di chiese con annessi edifici di pertinenza;
- n. 10 edifici ritenuti di valore storico e architettonico che presentano caratteristiche di pregio che vanno mantenute e preservate" (Ville o case padronali, case coloniche);
- n. 35 edifici che mantengono ancora quasi inalterate le caratteristiche proprie dell'architettura rurale riconducibili alla casa di tipo colonico tipica della zona.

Le singole schede dei suddetti edifici sono contenute nelle tavole dell'Allegato B.

Tutti gli edifici censiti sono individuati anche nella cartografia 1/10.000, numerati con riferimento alla scheda di censimento (Tavola 1 "Planimetria con individuazione edifici censiti"); quelli inseriti nell'elenco degli edifici di valore storico e architettonico sono cartografati nella Tavola 2 "Planimetria con individuazione edifici di valore storico e architettonico", in scala 1/10000.

Per gli edifici di valore storico e architettonico, di cui all'Allegato B, in conformità a quanto stabilito dall'art. 15 della L.R. 13/90, è previsto quanto segue:

- 1) sono ammessi soltanto interventi di Restauro e Risanamento Conservativo;
- 2) non è ammessa la demolizione e ricostruzione ed aumenti di volume;
- 3) qualsiasi nuova costruzione deve essere ubicata ad una distanza minima di ml. 50,00 dagli edifici rientranti nell' elenco degli edifici di valore storico e architettonico.

Per gli altri edifici individuati nelle schede del "Censimento dei beni architettonici extraurbani", non identificati come beni di valore storico ed architettonico, sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia consistente anche nella demolizione e fedele ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente e tutti gli altri interventi previsti per gli edifici in zona agricola secondo le modalità previste nelle N.T.A. del P.R.G.

L'individuazione degli edifici di interesse storico e architettonico comporta necessariamente una variante agli articoli n° 10 e n° 58 delle NTA del PRG vigente, al fine di renderli coerenti al censimento effettuato.

Detta variante si configura come variante non sostanziale, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 34/1992 e s.m.i., in quanto non incide sugli aspetti dimensionali e di distribuzione dei carichi insediativi e non modifica la dotazione degli standard di cui al D.M. 1444/1968.



Nelle seguente tabella viene riportato il raffronto fra il testo vigente e quello di variante, con le modifiche evidenziate in grassetto :

NTA PRG VIGENTE	NTA PRG VARIANTE
<p style="text-align: center;"><i>Capo I – Generalità</i></p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 10 – La tipologia delle tutele del P.R.G. in adeguamento al P.P.A.R.</u></p> <p><i>Il P.R.G. stabilisce due livelli di tutela del paesaggio e del territorio: la tutela orientata e la tutela integrale.</i></p> <p><u>Tutela orientata</u></p> <p><i>Le aree soggette alla tutela orientata sono quelle in cui le analisi svolte dai sottosistemi storico culturale, geologico geomorfologico, botanico vegetazionale, consentono di definire criteri di intervento qualitativo e quantitativo di trasformazioni d'uso del territorio.</i></p> <p><i>In suddette aree sono vietate le attività incompatibili così come previsto dall'art. 27 comma 2 lett. a), b), c), d) del P.P.A.R..</i></p> <p><i>Inoltre è vietata la demolizione dei manufatti agricoli che costituiscono bene culturale ai sensi dell'art. 15 punti 3), 5) del P.P.A.R., fino all'entrata in vigore del piano particolareggiato attualmente in fase di definizione, di tutti gli edifici di tutti gli edifici già presenti nel XIX secolo, così come individuati nelle tavole del catasto pontificio per i quali si ammette soltanto il restauro conservativo.</i></p> <p><i>In tali ambiti sono consentite le opere minori e complementari relative agli edifici esistenti e gli altri interventi edilizi, specificatamente realizzati per l'esercizio dell'attività agricola, ivi comprese le nuove abitazioni al servizio delle aziende agrosilvo- pastorali.</i></p> <p><i>Per le aree sottoposte a vincolo di tutela orientata si confermano le esenzioni di cui all'art. 60 del P.P.A.R..</i></p> <p><u>Tutela integrale</u></p> <p><i>Le aree soggette a tutela integrale sono quelle a maggior caratterizzazione di tipicità paesistico territoriale e</i></p>	<p style="text-align: center;"><i>Capo I – Generalità</i></p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 10 – La tipologia delle tutele del P.R.G. in adeguamento al P.P.A.R.</u></p> <p><i>Il P.R.G. stabilisce due livelli di tutela del paesaggio e del territorio: la tutela orientata e la tutela integrale.</i></p> <p><u>Tutela orientata</u></p> <p><i>Le aree soggette alla tutela orientata sono quelle in cui le analisi svolte dai sottosistemi storico culturale, geologico geomorfologico, botanico vegetazionale, consentono di definire criteri di intervento qualitativo e quantitativo di trasformazioni d'uso del territorio.</i></p> <p><i>In suddette aree sono vietate le attività incompatibili così come previsto dall'art. 27 comma 2 lett. a), b), c), d) del P.P.A.R..</i></p> <p><i>Inoltre è vietata la demolizione dei manufatti agricoli che costituiscono bene culturale ai sensi dell'art. 15 punti 3), 5) del P.P.A.R., fino all'entrata in vigore del piano particolareggiato attualmente in fase di definizione fino alla compilazione dell'elenco degli edifici che rivestono valore storico e architettonico, di cui all'art. 15 della L.R. 13/90, di tutti gli edifici di tutti gli edifici già presenti nel XIX secolo, così come individuati nelle tavole del catasto pontificio per i quali si ammette soltanto il restauro conservativo.</i></p> <p><i>In tali ambiti sono consentite le opere minori e complementari relative agli edifici esistenti e gli altri interventi edilizi, specificatamente realizzati per l'esercizio dell'attività agricola, ivi comprese le nuove abitazioni al servizio delle aziende agrosilvo- pastorali.</i></p> <p><i>Per le aree sottoposte a vincolo di tutela orientata si confermano le esenzioni di cui all'art. 60 del P.P.A.R..</i></p> <p><u>Tutela integrale</u></p> <p><i>Le aree soggette a tutela integrale sono quelle a maggior caratterizzazione di tipicità paesistico territoriale e</i></p>



<p><i>ambientale o a forte vulnerabilità.</i></p> <p><i>In suddette aree sono vietate le attività incompatibili così come previsto dall'art. 27 comma 5 lettera a), b), c), d), e), f), g), h).</i></p> <p><i>Per quanto riguarda il patrimonio edilizio esistente è vietata la demolizione dei manufatti agricoli che costituiscono bene culturale ai sensi dell'art. 15 punti 3), 5) del P.P.A.R., fino all'entrata in vigore del piano particolareggiato attualmente in fase di definizione, di tutti gli edifici di tutti gli edifici già presenti nel XIX secolo, così come individuati nelle tavole del catasto pontificio per i quali si ammette soltanto il restauro conservativo.</i></p> <p><i>Per le aree sottoposte a vincolo di tutela integrale si confermano le esenzioni di cui all'art. 60 del P.P.A.R..</i></p>	<p><i>ambientale o a forte vulnerabilità.</i></p> <p><i>In suddette aree sono vietate le attività incompatibili così come previsto dall'art. 27 comma 5 lettera a), b), c), d), e), f), g), h).</i></p> <p><i>Per quanto riguarda il patrimonio edilizio esistente è vietata la demolizione dei manufatti agricoli che costituiscono bene culturale ai sensi dell'art. 15 punti 3), 5) del P.P.A.R., fino all'entrata in vigore del piano particolareggiato attualmente in fase di definizione fino alla compilazione dell'elenco degli edifici che rivestono valore storico e architettonico, di cui all'art. 15 della L.R. 13/90, di tutti gli edifici di tutti gli edifici già presenti nel XIX secolo, così come individuati nelle tavole del catasto pontificio per i quali si ammette soltanto il restauro conservativo.</i></p> <p><i>Per le aree sottoposte a vincolo di tutela integrale si confermano le esenzioni di cui all'art. 60 del P.P.A.R..</i></p>
<p><i>Capo IX – Zone Agricole</i> <i><u>Art. 58 – Norme generali</u></i></p> <p>(Omissis).</p> <p>.....</p> <p><i>L'Amministrazione Comunale redigerà il censimento dei fabbricati rurali individuando quelli aventi particolare valore storico architettonico così come previsto dall'art. 15 della L.R. 13/1990 e dall'art. 16 delle N.T.A. del P.P.A.R.</i></p> <p><i>Fino all'espletamento di tale censimento e redazione del relativo piano particolareggiato per tutti gli edifici già presenti nel XIX sec., così come individuati nelle tavole del catasto pontificio, è vietata la demolizione, ed ammesso soltanto il restauro conservativo.</i></p> <p><i>Per gli edifici realizzati in epoca successiva sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia consistente anche nella demolizione e fedele ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente.</i></p> <p><i>Per gli edifici che non risultano tra quelli presenti nel catasto pontificio, che presentano evidenti instabilità</i></p>	<p><i>Capo IX – Zone Agricole</i> <i><u>Art. 58 – Norme generali</u></i></p> <p>(Omissis)</p> <p>.....</p> <p><i>L'Amministrazione Comunale ha effettuato il Censimento dei fabbricati rurali esistenti individuando quelli aventi particolare valore storico architettonico così come previsto dall'art. 15 della L.R. 13/1990.</i></p> <p><i>Gli edifici tutelati sono individuati in uno specifico elenco denominato "Edifici di valore storico e architettonico" che costituisce allegato alle presenti Norme insieme alle relative Planimetrie e alle Schede.</i></p> <p><i>Per tali edifici è vietata la demolizione, ed è ammesso soltanto il restauro conservativo.</i></p> <p><i>Qualsiasi nuova costruzione deve essere ubicata a una distanza minima di ml. 50 dagli edifici rientranti nell'elenco di cui al presente articolo.</i></p> <p><i>Per gli altri edifici individuati nel "Censimento dei beni architettonici extraurbani" sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia</i></p>



<p><i>strutturali, forte degrado (...)1, ma che mantengono ancora evidenti le caratteristiche planoaltimetriche originarie, si prevede la possibilità di attuare, indipendentemente dalla redazione del censimento dei fabbricati rurali che verrà redatto dall'Amministrazione Comunale, interventi di ristrutturazione edilizia.</i></p> <p><i>I progetti di recupero edilizio dovranno garantire il mantenimento delle caratteristiche tipologiche del patrimonio rurale della zona.</i></p>	<p><i>consistente anche nella demolizione e fedele ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente e tutti gli altri interventi previsti per gli edifici in zona agricola.</i></p> <p><i>I progetti di recupero edilizio dovranno garantire il mantenimento delle caratteristiche tipologiche del patrimonio rurale della zona.</i></p>
---	---

3. VALUTAZIONE DI SIGNIFICATIVITA' DEGLI IMPATTI AMBIENTALI

Con la variante in esame si porta a compimento il lavoro di censimento dei fabbricati rurali effettuato dal Comune di Montefelcino già nel 2015-2016, al solo scopo di individuare fra tutti i beni censiti quelli che rivestono valore storico e architettonico, come previsto dall'art. 15 della L.R. 13/90.

Lo scrivente ufficio, tenuto conto della tematica, ha ritenuto opportuno coinvolgere anche la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche al fine di acquisire il loro contributo in qualità di soggetto con competenze in materia ambientale (SCA), vista anche la Circolare trasmessa dalla stessa Soprintendenza con prot. 11335 del 18/05/2021 sull'argomento.

La Soprintendenza, con nota prot. n. 3011 del 17/03/2022, acquisito agli atti di questa amministrazione provinciale con prot. 8766 del 17/03/2022 e allegato alla presente relazione, ha espresso parere favorevole all'esclusione dalla VAS della in oggetto, condividendo le prescrizioni contenute all'art. 58 delle NTA della variante stessa.

Considerato il contenuto della variante, volta a tutelare il patrimonio edilizio rurale di valore storico e architettonico, questo Ufficio, tenuto conto anche del parere espresso della Soprintendenza, ritiene possibile sostenere che l'attuazione della variante proposta dal Comune di MONTEFELCINO non determini impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale tali da richiederne l'assoggettamento a VAS.

4. CONCLUSIONI

Per quanto sopra esposto questo ufficio propone di esprimere parere favorevole per l'esclusione della variante in oggetto dalla procedura di VAS di cui agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. 152/06.

La Responsabile della P.O. 6.3 dichiara di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né di conflitto di interesse anche parziale, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, nei confronti dei destinatari del presente atto.

La Responsabile della P.O. 6.3
Arch. Marzia Di Fazio
Originale firmato digitalmente



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ANCONA E PESARO E URBINO

Lettera inviata solo tramite Posta elettronica
ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 82/2005
e dell'art. 14, c. 1-bis della L. n. 98/2013

Alla

Provincia di Pesaro e Urbino

Settore Pianificazione Territoriale - Urbanistica

PEC: provincia.pesarourbino@legalmail.it

e p.c.

Comune di Montefelcino

Settore Tecnico

PEC: comunemontefelcino@pecitaly.it

Commissione Regionale per il

Patrimonio Culturale

Segretariato Regionale del MIC per le Marche

PEO: sr-mar.corepacu@beniculturali.it

Oggetto: **MONTEFELCINO – RICHIESTA PARERE – PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGETTABILITA' IN FORMA SEMPLIFICATA AI SENSI DEL PARAGRAFO A.3, COMMA 5, DGR 1647/2019 - VARIANTE PARZIALE, NON SOSTANZIALE AL P.R.G. VIGENTE, RELATIVA AL CENSIMENTO DEGLI EDIFICI RURALI E ALL'INDIVIDUAZIONE DEGLI EDIFICI DI VALORE STORICO E ARCHITETTONICO.**

Trasmissione parere

Responsabile per la Tutela Architettonica e Paesaggistica: Arch. Simona Guida

Referente per la VAS: Dott. Paolo Mazzoli

Con riferimento alla nota del 16/02/2022 di pari oggetto trasmessa da Codesta Amministrazione, acquisita al protocollo d'Ufficio in data 18/02/2022 al n. 0001782, questa Soprintendenza, per quanto di propria stretta competenza, fa presente quanto segue.

Visto il D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., recante il "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio";

Visto il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169;

Esaminata la documentazione pervenuta;

Preso atto che la variante parziale al PRG si sostanzia in: *Censimento degli edifici rurali ed individuazione degli edifici di valore storico e architettonico, ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 13/1990;*

Tenuto conto delle risultanze del Censimento effettuato e visto l'Allegato "A" contenente un elenco di 48 edifici classificati di valore storico e architettonico, di cui:

- n. 3 edifici "che rappresentano delle emergenze legate ad uso di tipo religioso in quanto si tratta di chiese con annessi edifici di pertinenza";

- n. 10 edifici "ritenuti di valore storico e architettonico che presentano caratteristiche di pregio che vanno mantenute e preservate" (Ville o case padronali, case coloniche);

- n. 35 edifici "che mantengono ancora quasi inalterate le caratteristiche proprie dell'architettura rurale riconducibili alla casa di tipo colonico tipica della zona";

Considerato che il Censimento dei fabbricati rurali può rappresentare un importante strumento di salvaguardia del patrimonio edilizio storico-architettonico e tipologico;

Tutto ciò richiamato e premesso, questa Soprintendenza ritiene di **non assogettare a VAS** la variante parziale al PRG, fermo restando le prescrizioni contenute all'art. 58 delle NTA della variante stessa.



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ANCONA E PESARO E URBINO
Piazza del Senato, 15 60121 Ancona – Tel. 0715029811 Fax 071206623
PEC: mbac-sabap-an-pu@mailcert.beniculturali.it
PEO: sabap-an-pu@beniculturali.it

Tuttavia, si ricorda che questo Ufficio potrà esprimere ulteriori valutazioni di competenza sotto il profilo della tutela architettonica, paesaggistica ed archeologica secondo le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii..

Il Soprintendente
Arch. Cecilia Carlorosi

PM/SG

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ANCONA E PESARO E URBINO
Piazza del Senato, 15 60121 Ancona – Tel. 0715029811 Fax 071206623
PEC: mbac-sabap-an-pu@mailcert.beniculturali.it
PEO: sabap-an-pu@beniculturali.it